



# Comune di Tassarolo

Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. **10**

**COPIA**

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

**OGGETTO: Tariffa corrispettiva per la copertura dei costi del servizio dei rifiuti urbani (articolo 1 comma 668 legge 147/2013). Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e misure della tariffa dell'anno 2022: determinazioni di competenza del comune.**

L'anno **duemilaventidue** addì **trenta** del mese di **maggio** alle ore 19.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

CASTELLANO Paolo	SINDACO	Presente
PERSI Virginia	CONSIGLIERE	Presente
PERNUMIAN Claudio	CONSIGLIERE	Presente
SORO Gian Piero Alessandro	CONSIGLIERE	Presente
GEMME Maria Amalia	CONSIGLIERE	Presente
PEDEMONTE Rita Patrizia	CONSIGLIERE	Presente
MAGNONE Michela	CONSIGLIERE	Assente
TRAVERSO Gian Luigi	CONSIGLIERE	Presente
SCACCUTO Giuseppina	CONSIGLIERE	Presente
BRUNO Stefano	CONSIGLIERE	Presente
GUALCO Roberto Ferdinando	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti: 10

Totale assenti: 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. RAPETTI Gian Carlo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CASTELLANO Paolo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## Verbale

**Sindaco Paolo Castellano** il PEF registra dei cambiamenti ma resta confermato il numero minimo di svuotamenti a carico dell'utente; il Comune è tenuto ad approvare il PEF, e non può scendere nel merito delle decisioni assunte dal Consorzio; indubbiamente il Consiglio è tenuto a esprimere un voto; approvare non significa tuttavia che tutti i piccoli Comuni non debbano adoperarsi per chiedere un tavolo tecnico che affronti le problematiche emerse da questo nuovo regime; i Cittadini, adeguandosi al nuovo metodo di raccolta, hanno profuso un grande impegno che merita un riconoscimento a livello di tariffa;

**Consigliere Stefano Bruno** si dichiara in disaccordo con quanto ascoltato, poiché il Sindaco, quale presidente del Consiglio Comunale, non può, a proprio dire, costringere il Consiglio ad approvare un atto il cui contenuto è blindato (il Sindaco tiene a precisare che non costringe nessuno), in quanto ci si chiede per cosa si viene eletti se non si ha il diritto di esprimere voto contrario; inoltre trova ipocrita l'idea di un tavolo tecnico successivo alla votazione della delibera in quanto un tale tavolo avrebbe dovuto essere fatto prima; a fronte di una altissima percentuale di raccolta differenziata il precedente regolamento TARI prevedeva un premio, oggi, con il nuovo regolamento, ACOS aggrava il costo per i contribuenti sempre più resistenti e resilienti;

**Sindaco Paolo Castellano** pure non condividendo i toni di quanto ascoltato in ultimo, ribadisce che è vero che il Comune di Tassarolo ha fornito adesione fin dall'inizio al nuovo servizio di raccolta rifiuti, nella consapevolezza che avrebbe comportato sacrifici, il Consorzio ha utilizzato i piccoli Comuni quali cavie, il Comune di Tassarolo ha creduto e crede fortemente nel nuovo sistema ma intende chiedere conto a fronte degli investimenti affrontati i benefici indotti alla collettività;

Segretario comunale precisa che i Comuni fanno parte del Consorzio, che non va concepito come un ente diverso, sicuramente non è condivisibile il metodo decisionale evidentemente seguito in cui i membri del consorzio appaiono spiazzati dalle decisioni del consorzio stesso; i piccoli Comuni sono parte dell'assemblea, e nemmeno soci di minoranza; quanto al costo dei rifiuti era prevedibile in un contesto in cui è comodo dire dei no e rimandare le decisioni necessarie; ad esempio, quando si dice no al termovalorizzatore bisogna spiegare le conseguenze che tale no comporterà e specialmente assumersi le responsabilità delle scelte; quanto alle supposte promesse fatte da Acos e oggi non mantenute, si può contestare tale comportamento nelle competenti sedi senza per questo evocare il penale

**Consigliere Stefano Bruno:** assolutamente contrario alla delibera.

### **Istruttoria giuridica del segretario comunale:**

**VISTO** l'articolo 1 comma 738 l. 160/2019, che, con decorrenza dall'anno 2020, ha disposto l'abolizione dell'imposta unica comunale di cui all'articolo 1 comma 639 L. 147/2013, con l'eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

**VISTO**, in materia di TARI, l'articolo 1 L. 147/2013, commi da 641 a 668, nonché commi da 688 a 691, ai sensi del quale:

- presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (comma 641);
- la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (comma 642);
- in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie (comma 643);
- fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 (determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri

stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati (comma 645, come modificato dall'articolo 2 comma 1 lettera d-bis) D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014);

- per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (comma 646);
- relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998 (ibidem);
- relativamente alle unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile (comma 648);
- nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (comma 649);

**VISTO** l'articolo 238 comma 10 D.Lgs. 152/2006, come sostituito dall' articolo 3 comma 12 D.Lgs. 116/2020, che prevede che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1 lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale;

**VISTO** l'articolo 183 comma 1 lettera b-ter D.Lgs. 152/2006, come introdotto dall'articolo 3 comma 12 D.Lgs. 116/2020, in merito alla nuova nozione di «rifiuti urbani», enucleati in precise tipologie: rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata (ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili) (numero 1); rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies (numero 2); rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti (numero 3); rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua (numero 4); rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati (numero 5); rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5 (numero 6);

**VISTO** l'articolo 182-ter D.Lgs. 152/2006, inserito dall'articolo 9 comma 1 D.Lgs. 205/2010 e, successivamente, così sostituito dall' articolo 1 comma 8 D.Lgs. 116/2020, in materia di rifiuti organici, con particolare riferimento alla incentivazione, fra l'altro, del compostaggio dei rifiuti organici, ai fini, fra l'altro, di rispettare un elevato livello di protezione dell'ambiente, che comprende, fra l'altro, l'autocompostaggio,

**DATO ATTO CHE**, per quanto afferisce la determinazione della tariffa:

- il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 (comma 651);
- il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga» di cui all'articolo 14 direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19

novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti (comma 652);

- le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti (ibidem);
- è facoltà del Comune, nei confronti delle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione (ancora comma 652, come modificato dall'articolo 17 comma 1 L. 166/2016);
- a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654 del medesimo articolo 1 L. 147/2013, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653, come modificato dall'articolo 1 comma 27 lettera b) L. 208/2015);
- il piano finanziario deve, in ogni caso, assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio (compresi i costi dello smaltimento in discarica di cui all'articolo 15 D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente) (comma 654);
- tra le componenti di costo del piano finanziario vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento, fra l'altro, al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) (comma 654-bis, inserito dall'articolo 7 comma 9 D.L. 78/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. 125/2015);
- resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis D.L. 248/2007, convertito, con modificazioni, dalla L. 31/2008, e il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti (comma 655);

**VISTO** l'articolo 1 comma 668 L. 147/2013, che attribuisce la facoltà, in capo ai Comuni che abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, da esercitarsi mediante apposito regolamento di cui all'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, di prevedere, in luogo della TARI, l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, ed ai sensi del quale, in particolare:

- il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999;
- la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

**VISTO** il D.P.R. 158/1999, afferente Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, ed ivi con particolare riferimento:

- all'articolo 2 comma 2, che prevede che la tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza prevista al punto 1 dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999;
- all'articolo 3 comma 1, in materia di individuazione, da parte degli Enti Locali, del costo complessivo del servizio e di determinazione della tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato;
- all'articolo 3 comma 2, in materia di composizione della tariffa per una parte fissa (determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti), e per una parte variabile (rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione);

- all'articolo 4, in materia di articolazione della tariffa nelle fasce di utenza domestica e non domestica, tra le quali categorie l'Ente Locale opera riparto dell'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica (di cui all'art. 238 D.Lgs. 152/2006);
- all'articolo 5, in materia di calcolo della tariffa per le utenze domestiche, la cui quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, e la cui parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza, salva l'applicazione di un sistema presuntivo, e l'applicazione di un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 del medesimo Allegato 1;
- all'articolo 6, in materia di calcolo della tariffa per le utenze non domestiche, la cui parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999, e la cui parte variabile in assenza di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, è determinata attraverso l'applicazione di un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 del medesimo Allegato 1;
- all'articolo 7, in materia di agevolazioni per la raccolta differenziata, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota, determinata dai medesimi enti, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata, e, per le utenze non domestiche, di coefficiente di riduzione, applicato sulla parte variabile della tariffa, da determinarsi dall'ente locale, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;

**DATO ATTO CHE**, ai sensi dell'articolo 8 D.P.R. 158/1999, ai fini della determinazione della tariffa il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani, approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento, in particolare:

- in esso sono compresi il programma degli interventi necessari, il piano finanziario degli investimenti, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi (ovvero all'affidamento di servizi a terzi) e le risorse finanziarie necessarie;
- deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa, la ricognizione degli impianti esistenti, con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni;

**DATO ATTO CHE**, l'articolo 9 comma 2 L.R. 1/2018 stabilisce le competenze dei consorzi di area vasta, in particolare, per quanto nella presente sede interessa: la predisposizione, previo parere dei Comuni interessati, dei piani finanziari per ciascun Comune, anche sulla base di dati di costo di trattamento forniti dalla Conferenza d'ambito regionale, e approvazione del conseguente piano finanziario consortile [lettera b)], la determinazione, in accordo con ciascuna area territoriale omogenea, del modello tariffario che consenta il raggiungimento degli obiettivi della legge e del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani [lettera c)] l'affidamento, secondo le indicazioni di ciascuna delle aree territoriali omogenee, dei segmenti di servizio di loro competenza, conseguente all'individuazione della loro modalità di produzione [lettera e)];

**DATO ATTO CHE**, ai sensi dell'articolo 10 comma 5-bis L.R. 1/2018, inserito dall'articolo 6 comma 7 L.R. 4/2021 indica che la funzione di Ente Territorialmente Competente, come previsto dall'ARERA, sia svolta dalla conferenza d'ambito regionale, che si avvale del contributo dei sub ambiti di area vasta, secondo criteri e modalità, stabiliti dalla giunta regionale, con cui i consorzi di

area vasta forniscono i dati e le informazioni necessarie, di cui sono responsabili, alla conferenza d'ambito regionale, nell'ambito della procedura di validazione del piano economico finanziario;

**VISTO** l'articolo 1 comma 527 L. 205/2017, recante attribuzione all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), istituita dalla L. 481/1995 e ridenominata ai sensi del comma 528 del medesimo articolo 1, tra l'altro, delle funzioni di regolazione in materia di:

predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga» [lettera f)];

approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento [lettera h)];

verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi [lettera i)];

**PRESO ATTO CHE** con deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, come integrata da semplificazioni procedurali ai sensi della deliberazione 57/2020/R/RIF, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR), recante i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, relativamente al periodo 2018-2021, ed ivi con particolare riferimento alle prescrizioni in merito al limite alla crescita annuale delle tariffe, a propria volta determinato sulla base di parametri rappresentati da tasso di inflazione programmata, dal coefficiente di recupero di produttività (fissato dall'Ente territorialmente competente in un intervallo di valori dato), dal coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, dal coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (parimenti determinati dall'ente territorialmente competente, nell'osservanza dei limiti stabiliti dalla apposita tabella di cui al comma 4.4 del MTR);

**PRESO ATTO CHE**, con deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2);

**DATO ATTO CHE**, sulla base di quanto esposto nelle motivazioni, il MTR-2 conferma l'impostazione generale del MTR, caratterizzata dalla verifica e dalla trasparenza dei costi, dalla determinazione delle entrate tariffarie sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, dalla dinamica per la loro definizione soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;

**DATO ATTO CHE**, ai sensi del punto 1 della citata deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF

Ambito o bacino di affidamento del servizio è l'ambito territoriale del servizio integrato o dei singoli servizi di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati oggetto del singolo affidamento ovvero di gestione in economia;

Ente di governo dell'Ambito o Egato è il soggetto, istituito ai sensi del D.L. 138/2011;

Ente territorialmente competente è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma (o altro competente secondo la normativa vigente);

Gestore è il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia;

**VISTO** il punto 2 della citata deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, che prevede che per la determinazione delle entrate di riferimento le componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani sono costituite da:

a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;

b) costi d'uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;

c) componenti a conguaglio relative ai costi delle annualità pregresse;

**VISTO** l'articolo 7 del MTR-2, in merito alla procedura di approvazione delle tariffe, che conferma le fasi in ordine:

- in capo al soggetto gestore, alla predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025 in conformità al MTR-2 e la sua trasmissione all'ente territorialmente competente (comma 7.1), corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (comma 7.3);
- in capo all'ente territorialmente competente (fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore indicati dall'articolo 28 MTR-2), la validazione, consistente, in particolare, nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, delle informazioni fornite dal gestore medesimo, nonché la loro integrazione o modificazione secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio (comma 7.4);
- in capo all'ente territorialmente competente, l'assunzione delle pertinenti determinazioni e la trasmissione ad ARERA del piano economico finanziario per il periodo 2022- 2025e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti (comma 7.5);
- in capo ad ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, la verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, la conseguente approvazione, o modifica (comma 7.7);
- all'applicazione, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente, fino all'approvazione da parte di ARERA (comma 7.8)

**VISTO** l'articolo 13 comma 15 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, come sostituito dall'articolo 15-bis comma 1 lettera a) D.L. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019, che, con decorrenza dall'anno di imposta 2020, prescrive che tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni siano inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998;

**VISTO** l'articolo 13 comma 15-ter D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, introdotto dall'articolo 15-bis comma 1 lettera b) D.L. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019, ai sensi del quale, a decorrere dall'anno di imposta 2020:

- le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del primo dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente, mentre i versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre (a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato);
- in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

**VISTI:**

- l'articolo 53 comma 16 L. 388/2000, come sostituito dall'articolo 27 comma 8 L. 448/2001, in

ordine alla determinazione del termine per le deliberazioni concernenti aliquote e tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- ancora l'articolo 53 comma 16 L. 388/2000, che stabilisce che i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, anche se adottati successivamente, e purché entro il detto termine, hanno comunque effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
- l'articolo 1 comma 169 L. 296/2006, che ribadisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, e purché entro il detto termine, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- ancora l'articolo 1 comma 169 L. 296/2006, in ordine alla proroga legale delle tariffe e delle aliquote, di anno in anno, in caso di mancata approvazione entro il detto termine;

**DATO ATTO CHE**, ai sensi dell'articolo 3 comma 5-quinquies D.L. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 15/2022, con decorrenza dall'anno 2022, è data facoltà ai Comuni, in deroga all'articolo 1 comma 683 L. 147/2013, di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

**DATO ATTO CHE**, anche in considerazione della non tempestiva trasmissione della documentazione ai fini di ipotetico rispetto del termine ex lege del 30 aprile 2022, ed ai sensi della normativa sovraesposta:

in considerazione dei ruoli precisi e distinti in capo ai singoli enti coinvolti nel processo di determinazione delle tariffe, non residua, a rigore, spazio per la deliberazione in capo al singolo Comune, ma si asseconda la volontà espressa in sede di CSR, in ordine ad un'approvazione tariffaria anche da parte dei Comuni;

in ordine al termine ultimo, vale il principio della *lex specialis*, seppure anteriore, che uniforma il termine ultimo per la determinazione delle aliquote tributarie e delle tariffe dei servizi pubblici al termine ex lege previsto per il bilancio di previsione dei Comuni, allo stato determinato al 31 maggio 2022;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** il Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa corrispettiva dei rifiuti, come approvato, da ultimo, ai sensi della deliberazione C.C. n. 13/2021 in data 26/06/2021,

### **DATO ATTO CHE:**

- nell'ambito territoriale del Comune di Tassarolo è presente e operante, quale ente svolgente le funzioni di ente territorialmente competente previste dal MTR-2, secondo il regime transitorio dettato dalla Regione Piemonte, il consorzio di area vasta, precisamente individuato nel Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese (CSR) di Novi Ligure;
- in conformità alle decisioni dell'ente territorialmente competente, il soggetto gestore è individuato in Gestione Ambiente SpA, con sede in Tortona, quale affidatario, ad opera del CSR, del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati in 24 Comuni del Novese e Tortonese;
- in particolare, il servizio pubblico di gestione dei rifiuti è comprensivo delle attività di raccolta, trasporto, spazzamento di strade e piazze, gestione rapporti con l'utenza, controllo su tali attività, nonché tutte le competenze in materia di applicazione e riscossione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani per i Comuni che l'adottano;



**VISTA** e richiamata, integralmente e *per relationem*, la deliberazione C.C. n. 06/2021 in data 14/04/2021, confermata dalla sopra citata C.C. n. 13/2021, ai sensi della quale il Comune di Tassarolo:

- a fare data dal primo gennaio 2021 ha proceduto all'istituzione della tariffa rifiuti corrispettiva in sostituzione della TARI ai sensi dell'articolo 1 comma 668 L. 147/2013;
- ha proceduto, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, all'approvazione del relativo Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, disponendo la relativa entrata in vigore e efficacia a fare data dal primo gennaio 2021;
- ha dato atto che la TARI è applicata fino al 31 dicembre 2020;
- ha stabilito che la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella società Gestione Ambiente spa, soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Tassarolo;

**VISTO** il piano finanziario 2022-2025 annualità 2022, Allegato "A", della presente parte sostanziale e integrante ad ogni legale effetto, predisposto dal gestore del servizio dei rifiuti urbani Gestione Ambiente spa, approvato dal CSR di Novi Ligure, validato da ente certificatore Paragon Business Advisors S.r.l. il 22 aprile 2022, approvato dal consiglio di amministrazione del CSR con deliberazione 18 in data 22/04/2022;

**DATO ATTO CHE**, secondo quanto espresso dalla delibera CdA di cui supra, la validazione concerne la verifica: a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori; b) del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti;

**DATO ATTO CHE**, in coerenza con il Regolamento per la disciplina della TARI tariffa dei rifiuti corrispettiva, sulla base delle previsioni del fabbisogno di cui al citato piano finanziario, delle opzioni operate dal Regolamento, appare necessaria l'adozione delle tariffe 2022 secondo quanto indicato nell'Allegato "B", della presente parte sostanziale e integrante ad ogni legale effetto;

**DATO ATTO CHE**, per espressa previsione di legge, l'intervenuta approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, non consuma la facoltà di approvazione delle tariffe entro i termini previsti dalla Legge per l'approvazione del bilancio degli enti locali;

**RITENUTO** assecondare le volontà espresse in sede di CSR, procedendo all'approvazione anche da parte del Comune, in particolare ad opera del Consiglio Comunale, ferma la possibilità di eventuale convalida in capo alla Giunta Comunale, ritenuta da taluno competente al presente atto;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

**DATO ATTO CHE**, sulla deliberazione, vengono apposti

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;
- il parere espresso dal Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, 147 bis D.Lgs. 267/2000 nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

**con votazione legalmente espressa in forma palese e per alzata di mano, la quale dà il seguente risultato:**

- presenti: 10;
- astenuti: 0;
- votanti: 10;
- voti favorevoli: 9;
- contrari: 1 (consigliere Stefano Bruno)

## **DELIBERA**

1. Di approvare, ai sensi di quanto in narrativa, e per quanto di competenza del Comune, il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, PEF 2022-2025, annualità 2022, relativo al Comune di Tassarolo, ai sensi dell'Allegato "A" parte sostanziale ed integrante della presente ad ogni legale effetto;
2. Di approvare, ai sensi di quanto in narrativa, e per quanto di competenza del Comune, le misure della tariffa dei rifiuti corrispettiva relative all'anno 2022 del Comune di Tassarolo, come risultanti da prospetto Allegato "B", parte essenziale ed integrante della presente ad ogni legale effetto;
3. Di dare atto che, ai sensi di Legge, le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal primo gennaio 2022, ferme le modalità di versamento perviste dalla legge;
4. Di stabilire che la competenza all'applicazione, la riscossione volontaria e coattiva, i termini e le modalità della riscossione sono demandate al gestore del servizio rifiuti dei rifiuti urbani Gestione Ambiente spa.

*Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;*

*IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Gian Carlo RAPETTI)*

*Parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica attestante altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;*

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Paolo CASTELLANO)*

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco  
F.to CASTELLANO Paolo

Il Segretario Comunale  
F.to RAPETTI Gian Carlo

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE** (art 124 T.U.E.L. D.lgs 267/2000)

n. Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno **28.07.2022** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale  
F.to RAPETTI Gian Carlo

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'** (art 134, T.U.E.L. D.lgs 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_

- Perchè dichiarata immediatamente eseguibile
- Perchè decorso il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio senza opposizioni

Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo  
li, 28.07.2022

Il Segretario Comunale